



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI PIOMBINO

Sezione Tecnica / Amministrativa / Operativa

Unità Organizzativa Operativa

Piazzale Premuda, n. 19 - Piombino (LI) - 57025

☎ (+39) 0565224240 - 0565221000 e-mail: ucpiombino@mit.gov.it

Web: www.guardiacostiera.gov.it/piombino

ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE
n. 50/2026

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Piombino,

RAVVISATA la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, la salvaguardia dei bagnanti nonché degli utenti in genere - posti in capo a questa Autorità Marittima - in quanto direttamente connessi all'utilizzazione del demanio marittimo lungo il litorale del Circondario Marittimo di Piombino, esteso tra la Foce dell'Alma (a sud) e la Fossa Camilla (a nord), che comprende il territorio dei Comuni di Scarlino (GR), Follonica (GR), Piombino (LI), San Vincenzo (LI) e Castagneto Carducci (LI);

VISTA la Legge 3 aprile 1989, n. 147 *“Adesione alla Convenzione internazionale sulla ricerca e salvataggio marittimo con annesso adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e sua esecuzione”*;

VISTO il D.P.R. 28 settembre 1994, n. 662 *“Regolamento di attuazione della Legge 3 aprile 1989, n. 147 concernente l'adesione alla Convenzione sulla ricerca ed il salvataggio in mare (SAR 79) adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e relativo Allegato”*;

VISTO il D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 72 *“Regolamento di organizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”*;

VISTO l'articolo 105 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, così come modificato dall'articolo 9 della Legge 16 marzo 2001, n. 88;

VISTO il D.P.C.M. 21 Dicembre 1995, *“Identificazione delle aree demaniali marittime escluse dalla delega alle Regioni ai sensi dell'art. 59 del DPR 24 Luglio 1977, n. 616”*;

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, *“Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione”*;

VISTA la Legge della Regione Toscana 1° dicembre 1998, n. 88 *“Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa*

del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112”;

- VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, recante *“Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’art.1 della Legge 25 giugno 1999, n. 205”;*
- VISTA** la Legge 8 luglio 2003, n. 172 recante *“Disposizioni per il riordino ed il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico”;*
- VISTO** il Decreto Legislativo 18 Luglio 2005, n. 171, recante *“Codice della nautica da diporto ed attuazione della Direttiva 2003/44/CE, a norma dell’art. 6 della Legge 8 Luglio 2003 n.172”*, come modificato dal Decreto Legislativo 3 novembre 2017, n. 229 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 29 luglio 2008, n. 146 e ss.mm.ii., recante *“Regolamento di attuazione dell’art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171, recante il codice della nautica da diporto”;*
- VISTO** il Dispaccio protocollo n. 82/022468/I in data 3 aprile 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- VISTO** il Dispaccio protocollo n. 34660 in data 7 aprile 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, recante *“Disposizioni in materia di riparto delle competenze tra le Autorità Marittime e gli Enti Territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari e di prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento”;*
- VISTO** il Dispaccio protocollo n. 02.01/13413 in data 8 febbraio 2007 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, recante disposizioni in materia di disciplina delle attività nautiche;
- VISTO** il Dispaccio protocollo n. 31678 in data 30 marzo 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, in materia di *“Attività di salvamento con l’impiego di moto d’acqua”;*
- VISTA** l’Ordinanza n. 42 in data 30 aprile 2007, adottata dal Capo del Compartimento Marittimo di Livorno - ai sensi dell’art. 8 della Legge 8 luglio 2003, n. 172 - in materia di limiti di navigazione rispetto alla costa;
- VISTA** la Legge della Regione Toscana 9 marzo 2006 n. 8, recante *“Norme in materia di requisiti igienicosanitari delle piscine ad uso natatorio”* e il successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 23/R in data 26 febbraio 2010, recante il Regolamento di attuazione della predetta Legge Regionale;
- VISTA** la Legge della Regione Toscana 20 ottobre 2009, n. 59, recante *“Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo)”;*
- VISTO** il D.P.R. 9 luglio 2010, n. 133 recante *“Nuovo regolamento di attuazione della Legge 25 marzo 1985, n. 106”*, concernente la disciplina del volo da diporto e sportivo, e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., inerente alla tutela della

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTO il Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116, inerente all'attuazione della Direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE";

VISTO il Decreto Ministeriale 1° Settembre 2021, del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili;

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 29 luglio 2024, recante la modifica all'allegato 1 del Decreto 1° settembre 2021;

VISTO il Dispaccio protocollo n. 54363 in data 16 aprile 2025 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, con cui sono state indicate linee di indirizzo utili a una gestione omogenea dei profili di sicurezza attinenti alla salvaguardia della vita umana in mare;

VISTA la Legge 18 luglio 2025, n.105, recante la conversione in legge - con modificazioni - del Decreto Legge 21 maggio 2025, n. 73, recante misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione Europea in materia di infrastrutture e trasporti;

VISTO il Dispaccio protocollo n. 54032 in data 21 aprile 2026 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, rubricato "*Stagione estiva 2026 - esiti della ricognizione sui tratti generali della disciplina ordinativa per la sicurezza delle attività balneari*";

VISTA la propria Ordinanza n. 31 in data 30 aprile 2007, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione nell'impiego e nella circolazione delle tavole con aquilone (*kitesurf*);

VISTA la propria Ordinanza n. 77 in data 23 maggio 2022, con la quale è stato disciplinato l'utilizzo di *e-bike* acquatica, munita di *Hydrofoil* tipo "Manta 5 XE1";

VISTA la propria Ordinanza n. 48 in data 17 giugno 2009, disciplinante le attività subacquee, per le quelle parti ad oggi applicabili;

VISTA la propria Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 36 in data 1° maggio 2025;

TENUTO CONTO che per "struttura balneare" si intende un qualsiasi esercizio posto su un'area demaniale marittima ovvero su area anche privata contigua al demanio marittimo, dove il Concessionario - pubblico o privato, ovvero il gestore - svolge attività, anche a titolo gratuito, di tipo turistico-balneare;

CONSIDERATO che il servizio di salvamento si configura come elemento di gestione delle aree demaniali marittime e, come tale, costituisce specifico obbligo che l'Ente concedente impone, con provvedimento a carattere generale ovvero con pertinenti clausole inserite nel titolo concessorio, nei confronti dei soggetti Concessionari di strutture balneari ovvero l'Autorità Marittima - in via surrogatoria - con specifica Ordinanza;

RITENUTO necessario, alla luce delle direttive recentemente intervenute, implementare le vigenti previsioni in materia di sicurezza delle attività balneari, al fine di qualificare

ulteriormente i relativi *standard* qualitativi;

VISTI gli articoli 17, 30, 45 bis, 68, 81, 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

Articolo 1 (Disposizioni generali)

1. La presente Ordinanza di Sicurezza Balneare disciplina l'esercizio delle attività marittime, della balneazione in acque marittime e degli altri usi del mare su di esse incidenti (diporto, pesca sportiva, altre attività ludico-sportive, ecc.), a tutela dell'interesse primario della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare.
2. Il servizio di salvamento, svolto a qualsiasi titolo e da chiunque in possesso delle previste abilitazioni, è prestato all'utenza balneare per finalità di tutela della pubblica incolumità e di soccorso marittimo, secondo caratteristiche di professionalità ed efficacia omogenee e le relative risorse sono censite ai fini della locale pianificazione SAR (*Search and Rescue*), quale articolazione specialistica del soccorso marittimo.
3. Ai fini della sicurezza della balneazione nel periodo compreso **tra il 16 maggio e il 20 settembre 2026**, i Concessionari di strutture balneari sono obbligati a garantire il servizio di assistenza e salvataggio bagnanti, con le modalità di cui al successivo articolo 4. Al di fuori di tale periodo, ove siano previste aperture delle strutture e non venga garantito il servizio di salvataggio, i Concessionari devono apporre cartelli ben visibili agli utenti, posti agli ingressi e nell'area in concessione (redatti in più lingue), da cui risulti escluso il servizio di assistenza e salvataggio bagnanti, con la seguente dicitura:

ATTENZIONE

**BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO
SERVIZIO DI SALVATAGGIO**

Inoltre, dovrà essere issata una **bandiera rossa**.

4. Nelle spiagge destinate alla libera fruizione, i Comuni rivieraschi - ovvero l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale per la propria circoscrizione di competenza - provvedono a organizzare il servizio di salvataggio. Qualora tale servizio non fosse garantito, le predette Amministrazioni devono darne immediata comunicazione all'Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino e provvedere, contestualmente, ad apporre sulle relative spiagge adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (redatta in più lingue) con la seguente dicitura:

ATTENZIONE

**BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO
SERVIZIO DI SALVATAGGIO**

In tal caso, le stesse Amministrazioni devono controllare la permanenza *in loco* della prevista segnaletica e, se del caso, provvedere all'immediato ripristino della stessa.

5. Il servizio di salvamento può essere assicurato, soprattutto in relazione ad ampi tratti destinati alla libera fruizione, anche in forma collettiva, mediante l'elaborazione di un piano organico, in cui venga previsto un adeguato numero di postazioni di salvataggio, come delineate al successivo articolo 4, da sottoporre alla preventiva approvazione del Capo del Circondario Marittimo di Piombino. Le Amministrazioni costiere e/o le associazioni di Concessionari, che intendono organizzare il servizio di salvamento per conto dei propri associati, devono far pervenire all'Autorità Marittima - prima dell'inizio della stagione balneare e, se del caso, per il tramite degli Uffici marittimi di zona - una proposta di **"Piano Collettivo di Salvataggio"** contenente una descrizione generale del servizio che si intende organizzare e adottare, unitamente a idonea documentazione riportante gli elaborati grafici che tengano conto dei pertinenti tratti di spiaggia libera e quelli in concessione, nonché le informazioni relative alle generalità del legale rappresentante dell'impresa affidataria, il nominativo e il relativo recapito telefonico del personale responsabile all'attuazione del Piano, il numero e la turnistica del personale addetto al servizio di assistenza bagnanti, le caratteristiche delle unità adibite al servizio e la loro dislocazione, nonché l'ubicazione delle singole postazioni di salvataggio. Il Piano deve tener conto, fermo quanto sopra detto, di una per quanto possibile equa distanza tra le postazioni di salvataggio.
6. In seno ai predetti Piani collettivi, l'ubicazione delle postazioni di salvataggio può essere modulata, in relazione alle specifiche realtà locali, anche mediante la previsione di distanze differenti - superiori o inferiori - rispetto a quelle previste dal successivo articolo 4. La suddetta modulazione è ritenuta ammissibile esclusivamente ove adottata sulla scorta di una mirata valutazione del rischio, condotta da soggetto all'uopo incaricato dalle Amministrazioni e/o dai Concessionari interessati, dalla quale emergano specificità locali ovvero motivate esigenze di maggiore efficienza del servizio, soprattutto in relazione ad ampi tratti destinati alla libera fruizione, tali da richiedere una rimodulazione del canonico assetto delle postazioni.
7. Per una migliore efficienza e funzionalità del servizio che ne consenta un'omogenea e globale organizzazione sul litorale di riferimento, in relazione alle singole specifiche realtà locali, l'ubicazione delle postazioni di salvataggio nonché gli orari di espletamento del servizio, possono essere organizzati e disciplinati con riferimento ai seguenti fattori predominanti:
- morfologia della costa e dei fondali;
 - prossimità di varchi e vie di accesso alla spiaggia;
 - presenza di correnti marine superficiali o meno;
 - esistenza di elementi di protezione della costa naturali e/o artificiali (secche, barriere soffolte e/o emerse, ecc.);
 - pressione antropica stagionale;
 - periodi e orari di maggior afflusso di bagnanti;
 - tipologia e consistenza dei flussi turistici;
 - disponibilità di mezzi di soccorso particolarmente versatili (ad es. moto d'acqua).
8. In caso di mancata approvazione dei Piani, come pure nel caso di mancato accordo tra le associazioni nel ripartirsi le postazioni, ciascuno stabilimento balneare deve disporre di un proprio servizio di salvataggio. Gli stabilimenti balneari che non aderiscono a un servizio collettivo devono, comunque, disporre di un proprio servizio di salvataggio.

9. Le colonie marine debbono comunque assicurare il servizio di salvataggio, mediante assistenti muniti di brevetto in corso di validità, come indicato nelle norme che seguono, almeno quando il tratto di spiaggia sia frequentato dagli ospiti delle colonie. In caso di assenza dall'arenile dei fruitori della colonia deve essere issata una **bandiera rossa** e deve essere esposto un cartello ben visibile dagli utenti (eventualmente redatto in più lingue) con la seguente dicitura:

ATTENZIONE
**BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO
SERVIZIO DI SALVATAGGIO**

Articolo 2
(Zone di mare riservate ai bagnanti)

1. Durante la stagione balneare, la zona di mare - per una distanza di **200 metri dalle spiagge** e **100 metri dalle scogliere/coste a picco** - è prioritariamente destinata e riservata alla balneazione.
2. I limiti di tali zone devono essere segnalati dai Concessionari di strutture balneari con il posizionamento di gavitelli di colore **rosso** (i quali abbiano almeno le seguenti dimensioni: 320 mm di diametro, 740 mm di altezza, capacità di 26 lt.), saldamente ancorati al fondo e posti a distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa, in corrispondenza delle estremità di fronte a mare delle concessioni, comunque nel numero minimo di 2 (due), salva ogni diversa previsione nell'ambito di eventuali Piani Collettivi. Gli esercenti stessi devono tenere sotto controllo eventuali scarrocciamenti dei gavitelli, provvedendo nel caso al loro riposizionamento.
3. In caso di Concessionari confinanti i gavitelli devono costituire una linea con andamento continuo.
4. Nel caso si verificasse l'impossibilità di posizionare alla distanza prevista tutti i gavitelli per eccessiva profondità dei fondali marini, i Concessionari devono darne comunicazione all'Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino, anche attraverso gli Uffici marittimi più vicini, allo scopo di adottare i doverosi provvedimenti specifici.
5. È vietato l'ormeggio di qualsiasi unità ai predetti gavitelli, i quali preferibilmente devono indicare sugli stessi tale divieto per iscritto o a mezzo segnaletica.
6. Qualora i Comuni ovvero l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale per la propria circoscrizione, per i tratti di arenile non in concessione, non provvedessero a porre in essere tale sistema di segnalazione, devono apporre - sulle spiagge frequentate dai bagnanti - un'adeguata segnaletica, ben visibile dagli utenti, con la seguente dicitura plurilingue:

ATTENZIONE
LIMITE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE NON SEGNALATO

7. I Concessionari, per il tratto delle aree in concessione, devono segnalare il limite entro il quale possono effettuare la balneazione i non esperti nel nuoto. Il limite di tali acque sicure (m 1,60 di profondità) deve essere segnalato mediante l'apposizione di galleggianti di colore **bianco**, collegati da una cima, ad intervalli non superiori a metri 5, le cui estremità sono ancorate al fondo. In alternativa ai galleggianti, è consentito il posizionamento di un'adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti con la seguente dicitura plurilingue:

ATTENZIONE

**LIMITE ACQUE LIMITE ACQUE SICURE NON SEGNALATO
(METRI 1,60 DI PROFONDITÀ)**

8. Nelle aree in cui il fondale marino presenti irregolarità e/o asperità (buche sommerse, scogli, scalini, canali creati da correnti marine occasionali, ecc..), tali da creare **situazioni pericolose** per l'incolumità dei bagnanti, il titolare della concessione è tenuto a segnalare tali pericoli. In particolare, nei tratti di litorale interessati dalla presenza di ostacoli quali barriere soffolte poste a tutela della costa da fenomeni erosivi, la balneazione e la navigazione dovranno essere svolte con la massima prudenza per evitare i pericoli derivanti dalla risacca e dal moto ondosso. I titolari degli stabilimenti balneari ed i Comuni (in corrispondenza delle spiagge libere) sono tenuti a posizionare i pertinenti segnalamenti in mare ed adeguati cartelli plurilingue sulla spiaggia indicanti la presenza di tali ostacoli.
9. I bagnanti devono comunque prestare la massima attenzione nella circostanza in cui, al verificarsi di condizioni di mare mosso o agitato, le correnti marine - presenti anche in prossimità delle opere di difesa della costa - e la presenza di fondali irregolari possano sorprendere e trascinare in mare aperto anche esperti nuotatori.
10. Fermo restando i divieti assoluti di nuoto e balneazione nelle zone di cui al successivo articolo 3, durante la stagione balneare è fatto obbligo al nuotatore/bagnante impegnato in zone di mare non riservate alla balneazione (oltre i 200 m dalla spiaggia ovvero 100 m dalle coste a picco) di segnalare la propria presenza mediante l'utilizzo del segnalamento per lo svolgimento di attività subacquee (boa rossa con banda bianca e sagola non più lunga di 3 metri) oppure un'unità di appoggio in assistenza.
11. Tutte le unità navali, di qualsiasi tipo e dimensione, devono - in corso di navigazione - prestare la massima attenzione all'eventuale presenza in mare di segnali diurni o notturni, prescritti per indicare la presenza di subacquei in immersione ovvero bagnanti intenti nell'attività di nuoto. In caso di avvistamento di tali segnali, le unità navali devono procedere con la massima cautela, mantenendosi comunque ad una distanza non inferiore a 100 metri dal galleggiante di segnalazione, dal mezzo nautico di appoggio o dal nuotatore.
12. **È vietato** nelle zone di mare di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto all'articolo 5 in materia di pesca, nella fascia oraria compresa tra le **08:30** e le **19:30**:
- a) il **transito di qualsiasi unità navale**, a motore e a vela (*surf*, *windsurf* e *kitesurf* compresi), ad eccezione dei mezzi di Polizia e dei natanti da diporto tipo *jole*, canoe, pattini, mosconi, lance, S.U.P. (*stand up paddle*) nonché pedalò e simili nonché delle moto d'acqua impiegate in attività di salvataggio e a tale finalità utilizzate. Da tale divieto sono inoltre esentati i mezzi che effettuano i campionamenti delle acque ai fini della balneazione e che devono essere eseguiti in aderenza al D.P.R. 8 giugno 1982, n.

470 e ss.mm.ii.. Tali mezzi, qualora non appartenenti a Corpi dello Stato, devono essere riconoscibili a mezzo della dicitura chiaramente leggibile "SERVIZIO CAMPIONAMENTO" e adottare ogni cautela nell'avvicinarsi alla costa. I bagnanti dovranno tenersi ad almeno 10 metri dai mezzi impegnati nelle operazioni di campionamento;

- b)** l'ormeggio e/o l'ancoraggio di qualsiasi imbarcazione o natante, salvo i casi regolarmente autorizzati con apposita concessione demaniale marittima;
 - c)** l'atterraggio, il transito e la partenza di tavole sospinte dal moto ondoso (*surf*, *windsurf* e *kitesurf*) nei tratti di arenile in concessione per strutture balneari. In tali tratti i Concessionari, se appositamente autorizzati, possono consentire esclusivamente atterraggio o partenza da riva per uscire dalla fascia riservata alla balneazione, senza compiere evoluzioni e purché il transito avvenga attraverso corridoi di lancio appositamente autorizzati e installati;
 - d)** l'atterraggio, il transito e la partenza delle tavole sospinte dal moto ondoso (*surf*, *windsurf* e *kitesurf*) su e dai tratti di spiagge libere, salvo che l'atterraggio o la partenza per uscire dalla fascia riservata alla balneazione avvengano, senza compiere evoluzioni, attraverso corridoi di lancio appositamente autorizzati e installati ovvero, in mancanza, in assenza di bagnanti e con rotta quanto più possibile perpendicolare alla linea di riva;
 - e)** alle tavole sospinte dal moto ondoso (*surf*, *windsurf* e *kitesurf*) di evolvere, laddove consentito, a meno di 60 metri da bagnanti e da unità in navigazione o ormeggiate;
 - f)** compiere attività subacquee ovvero operare con autorespiratore, senza segnalare la propria presenza con appositi palloni o segnali (bandiera rossa con banda trasversale bianca e, dopo il tramonto, un fanale giallo intermittente per sub non pescatore) o con analoghi segnali issati su unità navali;
 - g)** ai natanti a vela con deriva mobile prendere il largo e approdare sulla spiaggia fuori dai corridoi di lancio, salvo che tali manovre siano effettuate in assenza di bagnanti, mantenendo rotta perpendicolare alla linea di riva, velocità ridotta al minimo indispensabile per la manovra e purché condotti a mano nella fascia dei 100 metri dalla costa;
- 13.** Le zone di mare prospicienti invece le coste a picco, purché non frequentate da bagnanti, possono essere attraversate, ai fini dell'atterraggio e/o ancoraggio nelle zone consentite, da unità in navigazione a motore o a vela purché a lento moto, comunque non superiore a tre nodi, e con rotta perpendicolare alla linea di costa, adottando tutti gli accorgimenti necessari ad evitare incidenti a persone e/o cose.

Articolo 3

(Zone di mare vietate alla balneazione)

1. La balneazione è vietata:

- a)** nei porti, negli approdi turistici e in tutti gli specchi acquei dati in concessione e destinati all'approdo di natanti;
- b)** nel raggio di metri 100 dall'imboccatura dei porti o approdi e dalle strutture portuali, con esclusione degli specchi acquei prospicienti le strutture balneari contigue al porto di Marina di Salivoli. Le Amministrazioni o i soggetti Concessionari di dette strutture portuali devono segnalare il canale di ingresso con la collocazione di un corridoio di

atterraggio avente - ove non diversamente disposto - le caratteristiche di cui al successivo articolo 7;

- c) entro 100 metri da insediamenti industriali, quali opere di presa e restituzione acque. In tali luoghi è, altresì, vietato qualsiasi tipo di pesca. Detti impianti devono essere opportunamente segnalati a cura dei titolari degli insediamenti stessi con idonea cartellonistica che indichi il divieto di avvicinamento;
- d) negli specchi acquei antistanti le foci dei fiumi e dei canali navigabili fino ad una distanza di metri 50 dalla costa;
- e) fuori dai porti in prossimità di zone di mare in cui sono collocati pontili o passerelle destinati all'attracco delle navi da passeggeri per un raggio di metri 50;
- f) all'interno dei corridoi di lancio delle unità da diporto, opportunamente segnalati;
- g) nelle zone di mare indicate da apposite Ordinanze dell'Autorità Marittima o di altre Amministrazioni, ovvero altri provvedimenti.

Articolo 4 **(Servizio di salvataggio)**

1. La fascia di demanio marittimo immediatamente prospiciente alla battigia, per come individuata e disciplinata dalle competenti Amministrazioni, è strumentale all'espletamento dell'attività di salvamento e pertanto le legittime forme di utilizzazione non devono recare limitazioni o impedimento allo svolgimento del predetto servizio.
2. Il **servizio di salvataggio**, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1 comma 4, deve essere attivato **dalle ore 09.00 alle ore 19.00** (orario di balneazione).
3. I Concessionari ed i gestori di strutture balneari, spiagge libere o colonie marine devono preventivamente comunicare all'Autorità Marittima le modalità con le quali viene effettuata l'attività di sorveglianza, con l'allegata **“scheda informativa”**.
4. Il servizio di salvataggio, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1 comma 4, deve essere assicurato con assistenti, in ragione di uno ogni 80 metri di fronte a mare o frazioni, muniti di brevetto per “Assistente Bagnanti” / “Bagnino di Salvataggio” in corso di validità, rilasciato da uno degli Enti/Associazioni/Federazioni all'uopo legalmente autorizzate a norma di legge.
5. Se particolari conformazioni dell'arenile o della costa (es. scogliere parallele alla battigia, pennelli imbonitori, ecc.) impediscono la visibilità di tutto lo specchio acqueo antistante il fronte della concessione, il numero degli assistenti abilitati deve essere incrementato, anche in consorzio con altri stabilimenti limitrofi, in modo tale da vigilare costantemente tutto lo specchio acqueo.
6. Il servizio di salvataggio per gli impianti tipo piscine e vasche, indipendentemente dagli altri obblighi di assistenza previsti, deve essere disimpegnato da assistenti bagnanti dedicati secondo le modalità previste dalla Legge della Regione Toscana 9 marzo 2006, n. 8 e dal relativo Regolamento, approvato con Decreto della Giunta Regionale n. 23/R del 26 febbraio 2010. Il personale di assistenza deve indossare una maglietta di colore rosso recante la dicitura **“SALVATAGGIO”**.
7. Salvo quanto diversamente indicato nelle autorizzazioni consorziate di assistenza al salvataggio / Piani Collettivi di salvataggio, nel periodo di tempo compreso tra le ore 13:30 e le 15:30 è consentito che la sorveglianza dei bagnanti sia effettuata per settori (di ampiezza

massima non superiore a 80 metri), anziché per ogni singolo stabilimento. Di tale situazione dovrà essere dato avviso al pubblico mediante apposito cartello.

8. In caso di **servizio di sorveglianza attivo**, deve essere issata:
 - a) **bandiera verde**, con condizioni meteo-marine favorevoli;
 - b) **bandiera gialla**, con condizioni meteo-marine potenzialmente rischiose.
9. In caso di **balneazione sconsigliata o pericolosa, con o senza servizio di sorveglianza attivo**, deve essere issata la **bandiera rossa**.
10. Quando sussista uno **stato di pericolosità per la balneazione** legato unicamente a fattori non prevedibili e sopravvenuti, quali condizioni meteo-marine avverse, inquinamento o altro, deve essere issata, a cura del responsabile del servizio di salvataggio, su un pennone, installato nel settore di vigilanza - in posizione ben visibile - una **bandiera rossa**. L'avviso di cui sopra deve essere ripetuto più volte anche per altoparlante.
11. Gli assistenti bagnanti/bagnini, durante l'orario di balneazione, devono:
 - a) indossare una **maglietta rossa** con la scritta "**SALVATAGGIO**", ben visibile e distinguibile e che deve avere almeno su un lato anche la dicitura in inglese "**LIFEGUARD**";
 - b) essere dotati di fischietto;
 - c) essere impiegati esclusivamente per il servizio di salvataggio e non in altre attività o comunque destinati ad altro servizio, salvo casi di forza maggiore, previa sostituzione con altro operatore abilitato;
 - d) tenere un comportamento corretto, vigilare per il rispetto della presente Ordinanza e segnalare immediatamente, direttamente o tramite il Concessionario, il gestore o il responsabile designato nei casi di forma consorziata, all'Autorità Marittima tutti gli incidenti che si verifichino sia sugli arenili che in acqua, inviando, inoltre, la prevista "*Scheda di Segnalazione*", allegata alla presente Ordinanza;
 - e) stazionare sulla postazione di salvataggio, nei suoi immediati pressi, sulla battigia o anche in mare sull'imbarcazione di servizio, in posizione che consenta la più ampia visuale possibile in relazione alla situazione in atto;
 - f) segnalare prontamente al gestore dello stabilimento la mancanza o il cattivo stato di manutenzione delle dotazioni di soccorso richiedendone la sostituzione, se del caso.
12. Presso ogni postazione di salvataggio - situata su idonea piattaforma di osservazione sopraelevata dal piano spiaggia di almeno 1,80 metri - possibilmente posta in posizione quanto più equidistante/centrale da ogni punto del litorale soggetto ad obbligo di assistenza e possibilmente con tettoia o sistema di ombreggio, devono essere prontamente disponibili ed efficienti, in prossimità della battigia:
 - a) un binocolo;
 - b) 200 metri di cavo di salvataggio di tipo galleggiante con cintura o bretelle, sul rullo fissato al terreno e collocato in prossimità della battigia;
 - c) un paio di pinne;
 - d) un altoparlante/megafono;

- e) un natante idoneo a disimpegnare il servizio di salvataggio recante la scritta **"SALVATAGGIO"** e il nome dello stabilimento balneare, posizionato nei pressi della battigia, munito di cavetto a festoni e dotato di un salvagente anulare con sagola galleggiante di almeno 30 metri, nonché di un mezzo marinaio o gaffa e di idoneo ancorotto con relativa cima. Tale imbarcazione non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi;
 - f) ai fini di una maggiore tutela degli assistenti bagnanti può essere utilizzato un giubbotto individuale di salvataggio e una calotta di colore rosso vivo.
- 13.** È data facoltà di utilizzare una moto d'acqua da parte degli assistenti bagnanti, quale utile integrazione al mezzo nautico di tradizionale impiego sopra indicato. Esso è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:
- a) invio di apposita comunicazione all'Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino e, se del caso, all'Ufficio marittimo di zona, nella quale sono contenute le seguenti informazioni: nominativi e titoli del personale impiegato (patente nautica e brevetto di assistente bagnanti), copia della polizza assicurativa dell'unità (che deve includere copertura R.C.) e assicurazione per le persone trasportate nonché dichiarazione da parte del responsabile del servizio di salvamento con cui si fa carico della responsabilità dell'espletamento del servizio anche con l'impiego di moto d'acqua;
 - b) titolarità di patente nautica in capo al conduttore della moto d'acqua;
 - c) presenza a bordo, in aggiunta al conduttore, di un abilitato al salvamento;
 - d) la moto d'acqua non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi e deve recare la scritta **"SALVATAGGIO"**;
 - e) la moto d'acqua deve essere provvista di barella, con ancoraggio centrale in acciaio e di due laterali elastici, dotata di maniglie laterali di ampia circonferenza, idonea al recupero/trasporto;
 - f) la moto d'acqua, che deve essere costantemente mantenuta in perfetta efficienza, pronta per il servizio di salvamento cui è destinata e posizionata in prossimità della battigia unitamente al natante di salvataggio tradizionale, deve essere dotata di: dispositivo di retromarcia; pinne con fascia posteriore di regolazione; coltello; cima di traino con moschettoni; stacco di massa di scorta; fischietto; torcia stagna; strumento di segnalazione sonora; apparato radio di comunicazione VHF marino;
 - g) il conduttore della moto d'acqua deve indossare casco protettivo, scarpe in neoprene o tipo ginnastica e giubbotto di salvataggio.
 - h) l'Autorità Marittima potrà sempre ed in ogni circostanza richiederne l'utilizzo anche per il soccorso al di fuori del tratto di mare prospiciente il singolo stabilimento balneare.
- 14.** La valutazione sulla scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del servizio di salvamento è rimessa al prudente apprezzamento del responsabile dello stesso, in funzione della situazione contingente, quali condizioni meteo-marine, distanza del pericolante, presenza di bagnanti. La moto d'acqua deve essere condotta con il criterio della massima prudenza e responsabilità mirando alla tutela ed alla sicurezza dei bagnanti anche durante le operazioni di soccorso che non devono mai compromettere l'incolumità di altre persone presenti.
- 15.** È data, altresì, facoltà di utilizzare - in aggiunta alle dotazioni obbligatorie - le seguenti attrezzature di salvataggio, regolarmente omologate secondo la normativa vigente,

preferibilmente di colore rosso/arancione: *rescue-board* (tavola da salvataggio), *rescue tube*, salvagente a marsupio gonfiabile, giubbotto di salvataggio gonfiabile.

16. In prossimità degli estremi della concessione, presso la battigia, devono essere posizionati **n. 2 (due) salvagente anulari** di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto (o *baywatch*), con sagola galleggiante lunga almeno 30 metri.
17. Ogni Concessionario deve dotarsi di materiale di primo soccorso, prontamente disponibile ed efficiente, costituito almeno da:
 - a) n. 3 (tre) bombole di ossigeno monouso, da un litro, con valvola di regolazione e mascherina ovvero una bombola di ossigeno portatile ricaricabile da 2 litri con manometro, erogatore / riduttore di pressione, opportunamente revisionata;
 - b) n. 1 (uno) set completo di cannule di respirazione bocca a bocca;
 - c) n. 1 (uno) pallone “ambu” o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti autorità sanitarie;
 - d) n. 1 (una) cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla normativa vigente.
18. Presso ogni stabilimento balneare deve essere disponibile un apposito locale, adeguatamente segnalato e adibito esclusivamente come locale di primo soccorso. In detto locale devono essere tenute pronte all’uso le dotazioni di pronto soccorso di cui al precedente comma.
19. Ogni Concessionario deve esporre, unitamente alla presente Ordinanza, **un tabellone**, con scritte plurilingue, riportante il quadro dei segnali di pericolo con i relativi significati previsti dalla presente Ordinanza e i numeri di emergenza.

Articolo 5

(Esercizio della pesca)

1. L'esercizio di qualsiasi tipo di pesca, diversa da quella regolamentata al punto 2, è vietato, nelle fasce di mare di 200 metri dalle spiagge e di 100 metri dalle coste a picco, durante la stagione balneare tra le ore 08:30 e le 19:30, ovvero in presenza di bagnanti.
2. Al divieto generale fa eccezione la **pesca con canna esercitata da moletti e scogliere** (naturali o artificiali), dinanzi ai quali non siano presenti bagnanti e sui quali sia permesso il transito e/o la sosta. In caso di sopravvenuta presenza di bagnanti nell’ambito degli specchi acquei di cui sopra, l’attività di pesca dovrà essere immediatamente sospesa. In presenza di scogliere parallele o perpendicolari alla costa, o di strutture di difesa comportanti la creazione delle cd. “vasche” - zone di mare confinate - tale attività è consentita solamente quando la canna sia impiegata all’esterno della scogliera e rivolta verso il largo. È consentito l’impiego del rastrello a mano, da usarsi a piedi, il cui uso è comunque vietato nelle giornate festive.
3. La **pesca subacquea** è regolamentata dagli articoli 128-*bis*, 129, 130 e 131 del Regolamento concernente la disciplina della pesca marittima, approvato con D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, e ss.mm.ii.. In particolare, è vietato:
 - a) effettuare la pesca subacquea nelle acque antistanti alle spiagge del Circondario, in presenza di bagnanti, fino ad una distanza di metri 500 dalla riva;
 - b) attraversare le zone frequentate da bagnanti con arma subacquea carica.

4. Chiunque esercita attività (di pesca) subacquea deve segnalare la propria presenza nei modi indicati dalla normativa vigente (bandiera rossa con banda trasversale bianca/barca appoggio). Ogni subacqueo deve operare solo entro il raggio di 50 metri dalla verticale del segnale o della barca di appoggio.
5. È fatto obbligo ai conduttori di qualsiasi unità navale di navigare a una distanza non inferiore ai 100 metri dai segnalamenti prescritti per legge indicanti la presenza di un sub in immersione.

Articolo 6

(Disciplina dello sci nautico, del paracadutismo ascensionale e del rimorchio dei galleggianti (c.d. banana boat))

La disciplina dello sci nautico è contenuta nel Decreto 26 gennaio 1960, come modificato dal Decreto dell'allora Ministero della Marina Mercantile in data 15 luglio 1974 che si applica, per quanto assimilabile, anche al paracadutismo ascensionale e al rimorchio dei galleggianti comunemente denominati "*banana boat*".

Articolo 7

(Corridoi di lancio)

1. I corridoi di lancio e atterraggio sono aree di mare che si estendono perpendicolarmente alla costa e sono riservate esclusivamente al transito delle unità da diporto (a motore, a vela e a vela con motore ausiliario) dalla riva verso la fascia di rispetto e viceversa. Essi hanno la funzione di garantire l'accesso sicuro al mare aperto e il rientro a terra, consentendo il regolare svolgimento delle attività nautiche senza interferire con la balneazione.
2. La realizzazione di tali corridoi è a carico dei Concessionari di strutture balneari e dei soggetti titolari di specifiche attività nautiche (a titolo esemplificativo, la locazione/noleggio di unità da diporto diverse dai natanti da spiaggia, etc.), previa acquisizione dei necessari titoli autorizzativi o concessori.
3. I corridoi di lancio devono avere le seguenti caratteristiche:
 - a) larghezza non inferiore a metri **10**;
 - b) profondità maggiore, verso il largo, di **50** metri dal limite della zona di mare riservata ai bagnanti;
 - c) delimitazione costituita da gavitelli di colore arancione collegati con sagola tarozzata (nella zona di mare riservata ai bagnanti) e distanziati a intervalli non superiori a **20** metri nei primi **100** metri e successivamente a **50** metri;
 - d) individuazione delle imboccature a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione posti a profondità maggiore di **50** metri rispetto al limite della zona di mare riservata ai bagnanti. In caso di impossibilità di posizionare alla distanza prevista tutti i gavitelli per eccessiva profondità dei fondali marini, a cura dei Concessionari dovrà esserne data comunicazione all'Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino, anche attraverso gli Uffici marittimi più vicini, allo scopo di adottare provvedimenti specifici;
 - e) il posizionamento deve essere effettuato in modo da assicurare la massima sicurezza e funzionalità e comunque in corrispondenza dello specchio acqueo antistante la propria concessione;

f) nei pressi della battigia deve essere sistemato un apposito cartello recante la dicitura:

**RISERVATO AL TRANSITO DEI NATANTI/IMBARCAZIONI - DIVIETO DI
BALNEAZIONE, ANCORAGGIO E SOSTA CON QUALSIASI UNITÀ**

4. L'installazione di corridoi di lancio in generale è soggetta ad autorizzazione del Comune (o Autorità di Sistema Portuale) competente per territorio, nel rispetto delle modalità tecniche di cui sopra.
5. Nel caso di corridoi da utilizzare per il lancio/atterraggio di tavole con aquilone (*kitesurf*) si richiamano le indicazioni contenute nella propria Ordinanza n. 31/2007 citata in premessa;
6. Il titolare dell'autorizzazione è responsabile della verifica del corretto posizionamento dei gavitelli e della segnaletica e deve provvedere immediatamente al ripristino o sostituzione in caso di spostamento, danneggiamento o perdita.
7. Di seguito, si dettano le norme specifiche di comportamento ai fini della sicurezza della balneazione:
 - a) le unità a vela, ivi compresi le tavole a vela (*windsurf*), devono percorrere i corridoi con la massima prudenza;
 - b) le unità a motore devono percorrere i corridoi a lento moto e, comunque, a velocità non superiore a 3 nodi;
 - c) le unità navali a motore, a vela o a vela con motore ausiliario, se non condotte a remi ovvero con la vela abbassata, devono raggiungere le spiagge utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di lancio;
 - d) è fatto comunque divieto di ormeggiare od ancorarsi all'interno dei corridoi di lancio. I gavitelli di segnalazione dei corridoi di lancio non possono, inoltre, essere usati per l'ormeggio di unità, anche se esse si trovano all'esterno del corridoio stesso;
 - e) sono consentite le operazioni di imbarco e sbarco, purché effettuate in sicurezza e limitate al tempo strettamente necessario per il carico e lo scarico delle persone dirette o provenienti da terra.
8. Nella zona di mare prioritariamente destinata alla balneazione, fatta eccezione per quanto previsto all'articolo 2, l'atterraggio e la partenza di tavole con aquilone (*kite-surf*) devono avvenire obbligatoriamente all'interno di appositi corridoi di lancio, aventi le seguenti caratteristiche:
 - a) larghezza: fronte spiaggia minimo 30 metri ad allargarsi fino ad un'ampiezza di 80 metri, ad una distanza dalla costa di 100 metri;
 - b) devono essere delimitati lateralmente fino alla distanza superiore a 50 metri rispetto al limite della zona di mare riservata ai bagnanti nonché dalla spiaggia da due linee di boe di colore arancione ad una distanza massima di metri 20 l'una dall'altra;
 - c) per agevolare l'individuazione dei corridoi di rientro in spiaggia, l'ultimo gavitello esterno (destro e sinistro) posto superiore a 50 metri rispetto al limite della zona di mare riservata ai bagnanti, deve essere di colore arancione, nonché avere un diametro di almeno 80 centimetri, con indicato il nome del titolare, il numero di autorizzazione;

- d) ogni gavitello deve riportare la dicitura “**CORRIDOIO DI ATTERRAGGIO - VIETATA LA BALNEAZIONE**”; tale divieto deve essere inoltre riportato su apposito cartello sistemato sulla battigia all’ingresso del corridoio, riportante la seguente dicitura:

**RISERVATO AL TRANSITO DEI KITE SURF
DIVIETO DI BALNEAZIONE, ANCORAGGIO
E SOSTA CON QUALSIASI UNITÀ**

9. Di seguito, si dettano le norme specifiche di comportamento, ai fini della sicurezza della balneazione:
- a) la partenza e il rientro devono avvenire con la tecnica del *body-drag* (farsi trascinare dall’aquilone con il corpo in acqua fino ad una distanza di 100 metri dalla battigia);
 - b) nei 100 metri sopraccitati è consentito il transito di un *kite-surf* per volta, con diritto di precedenza ai mezzi in rientro;
 - c) l’impiego del corridoio è limitato alle operazioni di atterraggio e partenza dalla spiaggia.
10. In relazione a quanto previsto nei commi precedenti, rimane fatta salva la possibilità per la Autorità Marittima di autorizzare o disciplinare con specifici provvedimenti eventuali situazioni peculiari, dove la morfologia del territorio ovvero altri elementi caratteristici richiedano l’introduzione di apposite modifiche all’assetto ordinario.

Articolo 8

(Disposizioni particolari per i jet-ski (moto d’acqua) e natanti simili)

1. Fermo restando quanto previsto in materia di limiti di navigazione dalla costa con l’Ordinanza n. 42 in data 30 aprile 2007 del Capo del Compartimento Marittimo di Livorno, adottata ai sensi dell’articolo 8 della Legge 8 luglio 2003 n. 172, l’impiego delle moto d’acqua e natanti simili è soggetto alle seguenti condizioni:
 - a) durante la stagione balneare il varo, l’alaggio, la partenza e l’approdo sono consentiti dai porti o dai corridoi appositamente concessi per la partenza e l’arrivo;
 - b) l’entrata e l’uscita deve avvenire con velocità massima di 3 (tre) nodi;
 - c) nel rimanente periodo dell’anno, è consentito il varo, l’alaggio, la partenza e l’approdo da qualsiasi punto dalla costa.
2. Per la conduzione delle moto d’acqua e mezzi simili, è richiesta la maggiore età e la patente nautica, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n. 171 (Codice della nautica da diporto) e dal Decreto Ministeriale 29 luglio 2008, n. 146 (Regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto).
3. Durante la navigazione deve obbligatoriamente essere indossato un mezzo di salvataggio individuale.
4. I locatori di moto d’acqua (*jet-ski*) e natanti simili devono dotare i natanti stessi di apposito congegno di spegnimento a distanza da utilizzare in caso di condotta non regolamentare dei mezzi.

Articolo 9
(Noleggio e locazione dei natanti da diporto)

1. L'applicazione delle norme del presente articolo è da ritenersi valida per tutto l'anno.
2. Il noleggio e la locazione dei natanti da diporto, ovvero delle moto d'acqua utilizzati, per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale e per appoggio alle immersioni subacquee, a scopo sportivo o ricreativo, che operano nell'ambito del Circondario Marittimo di Piombino trovano espressa disciplina nella normativa generale contenuta nel Decreto Legislativo n. 171 in data 18 luglio 2005 (Codice della nautica da diporto), nel Decreto Ministeriale 1° settembre 2021 (GU n. 11, serie generale 15/01/2022) come modificato dal Decreto Ministeriale 6 aprile 2023 e dal Decreto Ministeriale 29 luglio 2024, per quanto non già espressamente previsto da leggi o regolamenti, cui si rimanda integralmente.
3. Gli operatori commerciali che effettuano attività di locazione o noleggio di natanti da diporto o di moto d'acqua per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale e/o i centri di immersione, circoli, associazioni e ONLUS che utilizzano natanti in appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, hanno l'obbligo di presentare, corredata dai documenti previsti dal menzionato D.M. 1. Settembre 2021 e ss.mm.ii., la Comunicazione di inizio attività, conforme al modello previsto dal Decreto sopra citato. Tale adempimento dovrà essere svolto presso l'Ufficio Marittimo competente per territorio, ove ha sede l'impresa/ditta o - se diversa - in quella in cui stazionano abitualmente le unità. La stessa sarà restituita agli interessati, previa apposizione del numero di protocollo e registrazione. Al fine di attestare l'impiego commerciale del natante, la comunicazione vidimata dovrà essere conservata presso la sede dell'impresa/società richiedente, e a bordo - anche in copia - di ciascuno dei natanti asserviti alle imprese.
4. Le imprese sono tenute a comunicare eventuali variazioni all'elenco delle unità indicate nella comunicazione sopra citata, nonché la cessazione dell'attività o ogni altro atto o fatto impeditivo dell'esercizio dell'attività.
5. Chiunque intenda esercitare le attività di cui alla presente Ordinanza, deve munirsi di ogni provvedimento autorizzativo di competenza di Organi o Enti cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti nell'attività posta in essere.
6. Esula dall'ambito di applicazione della presente Ordinanza tutto quanto concerne il trasporto di passeggeri, nonché l'uso delle imbarcazioni e delle navi da diporto, per le quali si rimanda alle pertinenti norme del Codice della navigazione e del Codice della nautica da diporto.

Articolo 10
(Prescrizioni particolari)

1. Sulle spiagge del Circondario Marittimo è vietato:
 - a) sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 metri (1.000 piedi), ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia;
 - b) transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge ed alle persone diversamente abili;
2. Nelle aree escluse dal conferimento di funzioni agli Enti locali, è fatto rinvio, per gli aspetti relativi alla gestione del bene demaniale, alle Ordinanze balneari emanate dalle

Amministrazioni Comunali (Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale per la propria circoscrizione) nel cui territorio ricadono le predette aree.

Articolo 11
(Disposizioni finali)

1. La presente Ordinanza entra in vigore a decorrere dalla data della sottoscrizione ed abroga la precedente Ordinanza n. 36/2025.
2. La presente ordinanza deve essere esposta a cura dei Concessionari di stabilimenti balneari in luogo visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare.
3. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.
4. Chiunque non osservi le norme stabilite nella presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato ovvero diverso e più grave reato e salvo le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, è punito ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, degli articoli 650 e 673 del codice penale e dell'articolo 53 (commi 4 e 7 per le violazioni di cui all'articolo 9) del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171. In caso di accertate irregolarità, omissioni o violazioni nell'esercizio dell'attività di cui al Decreto dell'allora Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili in data 1° settembre 2021 e ss.mm.ii., in premessa citato, ovvero nella riscontrata perdita dei requisiti prescritti, sarà adottato - in contraddittorio e nella misura richiesta dalla gravità della fattispecie - un provvedimento motivato di diffida all'ulteriore esercizio dell'attività.
5. La disciplina prevista dalla presente Ordinanza è volta a garantire prioritariamente la sicurezza delle attività di balneazione, in relazione alle realtà locali, e non esime nessun soggetto dalla conoscenza ed osservanza di tutte le altre norme previste in relazione alle diverse attività in qualsiasi modo poste in essere.
6. La presente Ordinanza è pubblicata all'albo degli Uffici Marittimi del Circondario Marittimo di Piombino, inclusa nella pagina "Ordinanze" del sito istituzionale.

Piombino (LI), 15 maggio 2026

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO

T.V. (CP) *Marco MERICO*

(firmato digitalmente ai sensi del CAD)

SCHEDA INFORMATIVA

La presente scheda notizie deve essere compilata e sottoscritta dai soggetti interessati e fatta pervenire a cura dei Concessionari/gestori di stabilimenti balneari/spiagge libere/ colonie marine e, comunque, da chiunque sia tenuto a istituire o intenda istituire il servizio di salvataggio conformemente a quanto stabilito dal presente provvedimento, all'Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino, entro la data di apertura al pubblico della struttura balneare. I titolari/gestori delle predette strutture che assicurano il servizio di salvataggio in forma collettiva devono compilare unicamente il quadro A). Una nuova scheda dovrà nuovamente essere inviata nel caso in cui i dati relativi ai soggetti che effettuano la sorveglianza cambino nel corso della stagione balneare.

Comune di _____

Spiaggia/Stabilimento balneare/colonia/denominato _____ località _____

Parte da compilare a cura del titolare/gestore dello stabilimento balneare/colonia/spiaggia libera:

QUADRO A	Generalità del titolare/gestore (o legale rappresentate se trattasi di società):	
	Sig. _____ nato a _____ il _____ residente a _____	
	(_____) in via _____ n° _____	
	Stabilimento balneare _____	
	recapito telefonico di rete fissa del concessionario/gestore _____	
	recapito telefonico di rete mobile del concessionario/gestore _____	
	☐ Struttura balneare che si avvale di un servizio collettivo di salvataggio approvato dall'Autorità Marittima	

Parte da compilare a cura dell'addetto/i alla sorveglianza dello stabilimento balneare/colonia/spiaggia libera che non si avvale di servizio collettivo di salvataggio:

QUADRO B	1.	Sig. _____ nato a _____ il _____
		e residente a _____ in via _____ n° _____
		Brevetto rilasciato da _____ in data _____
		Recapito telefonico di rete fissa dell'assistente ai bagnanti _____
		Recapito telefonico di rete mobile dell'assistente ai bagnanti _____
	Parte da compilare qualora operino più addetti alla sorveglianza:	
	2.	Sig. _____ nato a _____ il _____
		e residente a _____ in via _____ n° _____
		Brevetto rilasciato da _____ in data _____
		Recapito telefonico di rete fissa dell'assistente ai bagnanti _____
		Recapito telefonico di rete mobile dell'assistente ai bagnanti _____
	3.	Sig. _____ nato a _____ il _____
		e residente a _____ in via _____ n° _____
		Brevetto rilasciato da _____ in data _____
		Recapito telefonico di rete fissa dell'assistente ai bagnanti _____
Recapito telefonico di rete mobile dell'assistente ai bagnanti _____		

Firma del titolare/gestore/legale rappresentante

Firma addetto/i alla sorveglianza
(nel caso in cui la struttura balneare assicuri in proprio l'assistenza ai bagnanti)



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI PIOMBINO

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INCIDENTI

STRUTTURA BALNEARE: SPIAGGIA LIBERA:	
LOCALITA':	
COMUNE:	
DATA	
ORA IN CUI SI È VERIFICATO L'INCIDENTE	
LUOGO INTERVENTO	☐ SPIAGGIA ☐ MARE – DISTANZA BATTIGIA METRI ____
STATO DEL TEMPO	☐ BUONO ☐ CATTIVO ☐ VARIABILE TENDENTE AL MIGLIORAMENTO ☐ VARIABILE TENDENTE AL PEGGIORAMENTO
STATO DEL MARE	☐ CALMO ☐ POCO MOSSO ☐ MOSSO ☐ AGITATO
RESIDENZA ASSISTITO Comune..... Stato se straniero.....	INIZIALI COGNOME INIZIALI NOME □□□ □□□
SESSO – ETÀ M F	
CAUSA INCIDENTE ☐ TRAUMA (PARTE DEL CORPO) ☐ ANNEGAMENTO ☐ SVENIMENTO ☐ CONGESTIONE ☐ FERITA DA TAGLIO ☐ DOLORE AL TORACE ☐ MAL DI TESTA	☐ DOLORE ALL'ADDOME ☐ MEDUSA ☐ PUNTURA DI PESCE ☐ PUNTURA DI INSETTO ☐ VOMITO ☐ CRISI DI PANICO ☐ EMORRAGIA ☐ CONVULSIONI ☐ ALTRO.....
ORGANIZZAZIONE DI SOCCORSO ALLERTATA	☐ GUARDIA COSTIERA ☐ 118 ☐ ALTRO (specificare.....)
ANNOTAZIONI	
Nome assistente bagnanti compilatore	

La presente scheda di rilevazione statistica viene adottata, ai sensi dell'Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 50/2026.
La scheda deve essere inviata nel più breve tempo possibile all'Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino, direttamente o
tramite il più vicino Ufficio Marittimo. Può essere inviata anche via e-mail a ucpiombino@mit.gov.it.

TABELLA DEI SEGNALI

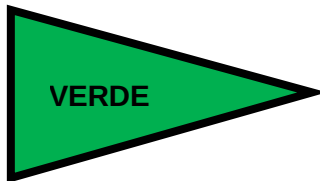
IL SERVIZIO DI ASSISTENZA È ASSICURATO DURANTE LE ORE DI BALNEAZIONE DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 19:00

THE RESCUE AND BEACH ASSISTANCE IS ENSURED FROM 9:00 A.M. TO 7:00 P.M.

DIE BERGUNG UND HILFE LEISTUNG WIRD NUR WÄHREND DER BADEZEIT GARANTIERT VON 9:00 BIS 19:00

LE SERVICE D'ASSISTANCE ET LE SAUVETAGE EST ASSURÉ PENDANT L'HORAIRE DE LA BAGNAIDE, DE 9H00 À 19H00

IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA È ATTIVO, CON CONDIZIONI METEO-MARINE FAVOREVOLI

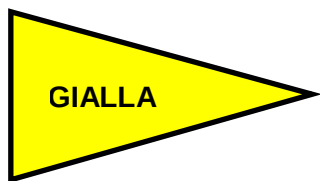


THE RESCUE AND BEACH ASSISTANCE IS ENSURED, IN GOOD WEATHER AND SEA CONDITIONS

DIESER SERVICE IST BEI GÜNSTIGEN WETTER- UND MEERESBEDINGUNGEN AKTIV

LE SERVICE D'ASSISTANCE ET DE SAUVETAGE EST ASSURÉ, AVEC DES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES ET MARITIMES FAVORABLES.

IL SERVIZIO DI ASSISTENZA È ATTIVO, CON CONDIZIONI METEO-MARINE POTENZIALMENTE RISCHIOSE

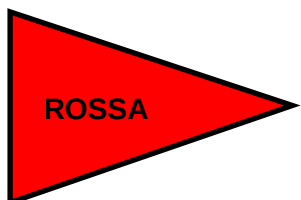


THE RESCUE AND BEACH ASSISTANCE IS ENSURED, UNDER POTENTIALLY HAZARDOUS WEATHER AND SEA CONDITIONS

DIESER SERVICE IST BEI POTENZIELL RISIKANTEN WETTER- UND MEERESBEDINGUNGEN AKTIV

LE SERVICE D'ASSISTANCE ET DE SAUVETAGE EST ASSURÉ, AVEC DES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES ET MARITIMES FAVORABLES, POTENTIELLEMENT À RISQUE

BALNEAZIONE SCONSIGLIATA O PERICOLOSA, CON O SENZA SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ATTIVO



SWIMMING IS NOT RECOMMENDED OR IS DANGEROUS, WITH OR WITHOUT THE RESCUE AND BEACH ASSISTANCE BEING ACTIVE

BADEN IST NICHT EMPFOHLEN ODER GEFÄHRlich, MIT ODER OHNE AKTIVEN SERVICE

LA BAGNAIDE EST DÉCONSEILLÉE OU DANGEREUSE, AVEC OU SANS SERVICE D'ASSISTANCE ET DE SAUVETAGE ASSURÉ